La girata

La girata rappresenta la modalità di circolazione dei titoli di credito all'ordine e nominativi. **Consiste in una dichiarazione apposta sul titolo, e sottoscritta dal dichiarante (girante), con cui si ordina al debitore di adempiere nei confronti di un altro soggetto (giratario)**, e cioè colui che acquista il possesso del titolo.

A seconda del contenuto della girata **si distingue tra:**

1. **girata piena,** con indicazione di tutte le informazioni utili al trasferimento del titolo e, in particolare, del nome del giratario;
2. **girata in bianco,** in cui cioè manca l'indicazione del giratorio. In tal caso, quindi, il giratario può riempire egli stesso la girata indicando o il proprio nome o quello di un altro destinatario;
3. **girata parziale,** con cui si intende trasferire solo parzialmente il diritto. **La girata parziale è nulla;**
4. **Girata condizionata,** che diversamente dalla girata parziale è valida ma la condizione si considera non apposta.

Colui che risulta pertanto titolare del titolo in base ad una serie continua di girate diviene legittimato ad esigere il credito o della possibilità di girarlo a sua volta. In taluni casi, tuttavia, tale ulteriore trasferimento è limitato. E' l'ipotesi della **girata per procura o per l'incasso, in cui il trasferimento è solo finalizzato all'esazione del credito.** Ne deriva che il giratario non può a sua volta trasferire il titolo se non per procura, e che egli agisce in vece del girante, cosicchè il debitore richiesto dell'adempimento potrà opporre le eccezioni personali relativa a questo, cioè al girante, e non al giratario.
Con riferimento poi ai titoli nominativi, si è detto che essi sono trasferiti o mediate girata o mediante transfert.

In cosa consiste il transfert?

E' il cambiamento contestuale della doppia intestazione, quella cioè apposta sul titolo e quella recata dal registro dell'emittente. Evidentemente, se a richiedere il transfert è l'alienate del titolo è

necessario che dimostri la titolarità dello stesso e la capacità di disporne. Se agisce l'acquirente, è necessario esibisca il titolo dimostrandone i modi di acquisto.
Nel caso invece di trasferimento di un titolo nominativo mediante girata, richiamata la disciplina generale della girata appena esaminata, vanno fatte alcune precisazioni. Ed infatti, premesso che per i titoli nominativi alla girata apposta sul titolo si accompagna sempre la modifica dell'intestazione contenuta nel registro dell'emittente, in modo che senza tale adempimento la mera girata sul titolo non attribuisce la legittimazione all'esercizio del diritto, va detto che le caratteristiche di tale tipo di titoli di credito impediscono la girata in bianco, e richiedono che la girata sia sempre autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

L'ammortamento dei titoli di credito

E' possibile che un titolo di credito, proprio perché documento cartolare, sia **smarrito, sottratto, o vada distrutto.** Ora, **se tali circostanze riguardano un titolo al portatore,** giacchè per essi vale la regola secondo cui la mera consegna costituisce trasferimento, le uniche cose che può fare il possessore sono, nel caso di distruzione, chiederne un duplicato, evidentemente dopo aver dato prova del verificarsi delle fattispecie che hanno condotto alla distruzione; nel caso di sottrazione o smarrimento, attendere il termine di prescrizione del titolo e all'esito richiedere l'adempimento del credito.

Se invece **tali eventi riguardano un titolo di credito all'ordine o nominativo**, è allora possibile utilizzare la

procedura di ammortamento.

Essa è finalizzata ad ottenere **l'autorizzazione a richiedere la prestazione sottesa al titolo di credito pur non possedendo quest'ultimo.**

Colui al quale il titolo è stato sottratto, che lo ha perso, o che lo ha smarrito, può **denunciare tale circostanza al presidente tribunale del luogo in cui il titolo avrebbe dovuto essere pagato, informandone altresì il debitore.** Il tribunale quindi, svolta l'istruttoria del caso, **emette un decreto di ammortamento** che, a cura del denunziante, è notificato al debitore, il quale da questo momento non è più liberato se paga ad altro soggetto.

Emesso il decreto di ammortamento, tuttavia, il possessore del titolo può opporvisi, entro 30 gg dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Con l'opposizione inizia così n giudizio ordinario di cognizione teso ad accertare l'effettiva titolarità del titolo di credito, giudizio che può sfociare o nella conferma del decreto, che diventa quindi definitivo, o nella sua revoca.